

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

GIOVEDÌ 11 GENNAIO 1968

(163^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Ripristino di agevolazioni daziarie per le zone industriali di Roma, Apuania e Livorno » (1546) (Seguito della discussione ed approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 2959, 2960
ARTOM	2959
PELLEGRINO	2960
VALSECCHI, Sottosegretario di Stato per le finanze	2959

« Modifiche alla legge 12 agosto 1957, n. 757, concernente l'imposta generale sull'entrata una tantum per prodotti tessili » (2206) (Seguito della discussione ed approvazione):

PRESIDENTE	2953, 2955
MARTINELLI, relatore	2954, 2955
VALSECCHI, Sottosegretario di Stato per le finanze	2954, 2955

« Trattamento tributario per le provviste di bordo » (2459) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE	2956, 2957, 2958
ARTOM	2958
MARTINELLI, relatore	2956, 2957
PELLEGRINO	2958
VALSECCHI, Sottosegretario di Stato per le finanze	2957, 2958

La seduta è aperta alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Artom, Bertone, Bonacina, Conti, Cuzari, De Luca Angelo, Gigliotti, Magliano Terenzio, Maier, Martinelli, Pellegrino, Pennacchio, Pesenti, Pirastu, Roda, Salari, Salerni e Stefanelli.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Ferreri, Lo Giudice e Pecoraro sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Rosati, Celasco e Venturi.

Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze Valsecchi.

PELLEGRINO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 12 agosto 1957, n. 757, concernente l'imposta generale sull'entrata una tantum per prodotti tessili » (2206)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 12 agosto 1957, n. 757, concernente l'imposta gene-

rale sull'entrata *una tantum* per prodotti tessili ».

Nella seduta precedente, poichè il senatore Martinelli aveva presentato emendamenti all'articolo unico del disegno di legge, il Sottosegretario di Stato per le finanze si era riservato di chiedere, e conseguentemente fornire alla Commissione, ulteriori chiarimenti agli uffici competenti del suo Ministero, relativi alla opportunità o meno di inserire tali emendamenti. Oggi è nuovamente presente il Sottosegretario, al quale do subito la parola per riferire in merito.

Dichiaro pertanto aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do nuovamente lettura:

Articolo unico.

Nella tabella allegato C della legge 12 agosto 1957, n. 757, sono aggiunti i seguenti prodotti:

514-b. — Fili e cordoncini di gomma elastica vulcanizzata ricoperti di materie tessili.

ex 514-c. — Filati di materia tessile impregnati o ricoperti di gomma vulcanizzata.

698. — Filati metallici (misti con materie tessili).

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Io ho interpellato gli uffici competenti del Ministero, perchè non dobbiamo dimenticare che il disegno di legge parte dalla modifica della tabella allegato C della legge 12 agosto 1957, n. 757, precedente all'approvazione della nuova tariffa doganale; e i numeri citati dal senatore Martinelli per le voci aggiuntive fanno riferimento alle nuove tariffe.

Io feci allora questa eccezione: si doveva far riferimento alle nuove tariffe o a quelle del 1957?

Dopo aver sentito il parere degli uffici competenti, il Ministero è venuto nella determinazione di accettare sostanzialmente l'emendamento del senatore Martinelli, però di formularlo così: aggiungere cioè all'arti-

colo 1 (articolo unico nel testo governativo), prima della voce 698:

« 626. — Crino artificiale, paglia artificiale (lamette) e imitazioni di *catgut* di materie tessili artificiali.

639. — Crino artificiale, lamette o paglia artificiale e imitazioni di *catgut* di materie tessili sintetiche ».

M A R T I N E L L I , *relatore.* E da entrambe queste descrizioni rimangono esclusi i monofili.

V A L S E C C H I . *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Queste sono le voci esatte perchè i monofili sono stati introdotti nelle nuove tariffe. Qui invece ci riferiamo semplicemente alle vecchie tariffe, altrimenti bisognerebbe modificare tutto il testo. Il disegno di legge s'intitola appunto: « Modifiche alla legge 12 agosto 1957, n. 757, concernente l'imposta generale sull'entrata *una tantum* per prodotti tessili ». Quindi, per modificare c'inseriamo in quel sistema adottando questa dizione; poi la legge viene ad essere a sua volta modificata con le nuove tariffe.

Allora questo è il primo articolo del testo emendato che si propone.

Per quanto concerne gli emendamenti di cui agli articoli 2 e 3, che comprendono anche la biancheria la cui confezione consiste essenzialmente, oltre che in taglio dritto, anche in taglio curvilineo tra i prodotti elencati nella tabella B allegata alla legge 12 agosto 1957, n. 757, sostanzialmente si è d'accordo. Tuttavia, trattandosi di modifiche a vigenti disposizioni, sembra più opportuno fare riferimento alle voci della vecchia tariffa doganale.

La voce ex 751 che era così descritta:

« ex 751. — Biancheria da tavola, da letto, da toletta, da cucina e simili, esclusi i manufatti la cui confezione consiste essenzialmente in taglio dritto, orlatura, frangiatura e oggetti di arredamento (tende, tendine, eccetera) di tessuti o di feltro, non nominati nè compresi altrove », di cui all'articolo 12 della legge 12 agosto 1957, n. 757, modifica-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

163ª SEDUTA (11 gennaio 1968)

ta dall'articolo 4 della legge 21 marzo 1958, n. 267, è così modificata:

« ex 751. — Biancheria da tavola, da letto, da toletta, da cucina e simili, la cui confezione consiste essenzialmente in taglio dritto o curvilineo, orlatura e frangiatura e oggetti di arredamento (tende, tendine, eccetera) di tessuto o di feltro, non nominati nè compresi altrove ».

Il Governo invece è contrario all'articolo 4. Infatti, premesso anzitutto che non è tecnicamente possibile abolire, per taluni generi, l'imposta di conguaglio senza sopprimere la corrispondente restituzione dell'IGE all'esportazione, debbo far rilevare che ogni modifica di tale specie, in base agli accordi comunicati, deve essere preventivamente sottoposta all'esame della Commissione economica europea.

MARTINELLI, *relatore*. L'unico dubbio che mi rimane riguarda i monofili, all'articolo 1.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Con il provvedimento in esame ci inseriamo, praticamente, nelle disposizioni di cui alla legge del 1957, modificata da quella del 1958, nelle quali la dizione « monofili » non è adoperata. È chiaro che tale dizione, introdotta successivamente, o riassume prodotti già elencati o ne estende la gamma.

MARTINELLI, *relatore*. È sicuro che sia estensiva?

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non può essere che così.

MARTINELLI, *relatore*. Altrimenti occorrerebbe dire: « La norma è estesa anche ai monofili ». In questo momento non sono per la verità in grado di valutare la necessità o no di tale precisazione.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Le norme contenute nella legge del 1957 furono concordate in

sede comunitaria. È fuori dubbio che deve esserci, tra esse, una sottorubricazione comprendente anche i monofili. Io direi di lasciar le cose come stanno. E prego il relatore, senatore Martinelli, di non insistere sull'emendamento istitutivo di un articolo 4, dovendo il Governo in proposito esprimere parere nettamente negativo.

MARTINELLI, *relatore*. D'accordo. Dichiaro altresì di ritirare l'emendamento istitutivo dell'articolo 4.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

In seguito alle proposte formulate dal rappresentante del Governo e accolte dal relatore, il disegno di legge, anzichè dell'articolo unico di cui ho già dato lettura e che, comunque, dovrebbe essere integrato dal riferimento a due altre voci doganali, risulta composto di più articoli. Passiamo, pertanto, al loro esame e conseguente votazione.

Anzitutto, all'ex articolo unico, che ora diventa articolo 1, il rappresentante del Governo ha concordato col relatore un emendamento tendente ad inserire, tra le voci « ex 514-c » e « 698 » le seguenti altre due:

« 626. — Crino artificiale, paglia artificiale (lamette) e imitazioni di *catgut* di materie tessili artificiali ».

« 639. — Crino artificiale, lamette o paglia artificiale ed imitazioni di *catgut*, di materie tessili sintetiche ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta dopo l'emendamento aggiuntivo testè approvato, con l'avvertenza che le voci comprese nel testo dell'articolo vanno disposte in ordine numerico progressivo.

(È approvato).

Inoltre il rappresentante del Governo ha concordato col relatore il seguente emendamento aggiuntivo:

Art. 2.

La voce « ex 751. — Biancheria da tavola, da letto, da toletta, da cucina e simili per i soli manufatti la cui confezione consiste essenzialmente in taglio dritto, orlatura, frangiatura », di cui alla tabella B allegata alla legge 12 agosto 1957, n. 757, modificata con l'articolo 2 della legge 21 marzo 1958, numero 267, è così modificata: « ex 751. — Biancheria da tavola, da letto, da toletta, da cucina e simili, per i soli manufatti la cui confezione consiste essenzialmente in taglio diritto o curvilineo, orlatura e frangiatura ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Infine il rappresentante del Governo ha concordato col relatore il seguente emendamento aggiuntivo:

Art. 3.

La voce « ex 751. — Biancheria da tavola, da letto, da toletta, da cucina e simili, esclusi i manufatti la cui confezione consiste essenzialmente in taglio diritto, orlatura, frangiatura ed oggetti di arredamento (tende, tendine, eccetera) di tessuto o di feltro non nominati nè compresi altrove », di cui all'articolo 12 della legge 12 agosto 1957, n. 757, modificato dall'articolo 4 della legge 21 marzo 1958, n. 267, è così modificata:

« Ex 751. — Biancheria da tavola, da letto, da toletta, da cucina e simili, esclusi i manufatti la cui confezione consiste essenzialmente in 'taglio diritto o curvilineo, orlatura e frangiatura, ed oggetti di arredamento (tende, tendine, eccetera) di tessuto o di feltro, non nominati nè compresi altrove ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Trattamento tributario per le provviste di bordo » (2459) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca, ora, la discussione del disegno di legge: « Trattamento tributario per le provviste di bordo », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

M A R T I N E L L I , *relatore*. Il disegno di legge che ha per oggetto il trattamento tributario per le provviste di bordo è stato presentato dal Governo all'altro ramo del Parlamento ed approvato dalla Camera dei deputati nel testo proposto.

L'oggetto del provvedimento è chiaramente illustrato nella relazione governativa. Oggi come oggi i prodotti esportati fruiscono della esenzione dell'imposta generale sull'entrata nonchè della restituzione del tributo riguardante il loro ciclo industriale, stabilite, rispettivamente, dalla legge 19 giugno 1940, n. 762, e dalla legge 31 luglio 1954, n. 570 e successive modificazioni, legge che, appunto, regola la restituzione dell'IGE sui prodotti esportati e l'istituzione di un diritto compensativo sulle importazioni. In base a tali disposizioni, la restituzione dell'IGE e il rimborso si rendono integralmente applicabili ai generi destinati a provviste di bordo solo quando siano imbarcati su navi o aerei esteri, la qual cosa costituisce, evidentemente, una discriminante negativa nei confronti delle navi e degli aerei nazionali.

Perchè i benefici ricordati sono integralmente applicabili solo ai generi imbarcati su navi o aerei esteri? Perchè le provviste di bordo imbarcate su navi od aerei nazionali si considerano esportate ai soli effetti della esenzione dall'IGE e non spetta, quindi, per esse la restituzione del tributo incorporato.

Ma non basta. Infatti, ove le provviste di bordo siano fornite a navi od aerei nazionali all'armatore o al suo rappresentante da un provveditore di bordo, l'esenzione compete relativamente a tale fornitura e non anche

per il precedente acquisto effettuato dal provveditore, non assumendo esso, nel caso ipotizzato, la veste di esportatore ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 della legge 19 giugno 1940, n. 762, cioè della legge fondamentale dell'IGE.

Si tratta, come si è potuto rilevare da questa pur succinta esposizione, di incongruenze derivate dal fatto che la nostra legislazione si modifica qua o là a seconda delle necessità che via via si manifestano e non secondo un criterio generale ed organico, in quanto la pubblica Amministrazione e il Parlamento hanno avuto ben raramente negli ultimi 20 anni il tempo e la possibilità di esaminare accuratamente il quadro generale delle imposizioni fiscali.

Tenuto conto di ciò, il Governo ha proposto il disegno di legge al nostro esame, il quale, all'articolo 1, fa sì che i prodotti acquistati dai provveditori di bordo per la successiva rivendita, quali provviste di bordo, ai sensi delle vigenti disposizioni doganali, a navi in esercizio od aerei in servizio commerciale su linee internazionali si considerano destinati all'esportazione dai provveditori medesimi agli effetti dell'articolo 21 della legge 1° giugno 1940, n. 762, e, all'articolo 2, che per i prodotti imbarcati quali provviste di bordo, la restituzione dell'IGE di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570 e successive modificazioni ed integrazioni, compete anche quando i prodotti stessi siano imbarcati su navi od aerei nazionali diretti all'estero. Viene, cioè, eliminata la discriminazione improvvida che colpisce il traffico svolgentesi sulle nostre navi e sui nostri aerei.

Nell'altro ramo del Parlamento è stato fatto notare che, con la proposta esenzione, si verificherà l'allargamento di una franchigia fiscale e che, quindi, ai sensi di un rigoroso criterio di applicazione dell'articolo 81 della Costituzione, si dovrebbero indicare i mezzi con cui fronteggiare la minore entrata. Aggiungo subito, peraltro, che la relazione governativa fa presente con eleganza (in quanto non lo dice esplicitamente, ma lo fa capire con molta chiarezza) che non occorre ricercare la copertura delle ipotizzate minori entrate, perchè attualmente le navi e gli

aerei nazionali che debbono effettuare provviste di bordo preferiscono approvvigionarsi all'estero, acquistando le merci a prezzi inferiori, sicchè non vi è, all'atto, una entrata fiscale destinata a cessare. Anzi, vi è attualmente un danno a carico dell'industria e del commercio italiani che il provvedimento in discussione è destinato ad eliminare.

Dunque, di fatto non esiste oggi una entrata fiscale nel settore, cosicchè l'adozione delle nuove provvidenze a favore delle provviste di bordo di navi ed aerei nazionali non arrecherà alcun danno all'Amministrazione italiana: è questo il motivo per il quale anche l'altro ramo del Parlamento ha riconosciuto che non era necessario varare una norma particolare per provvedere alla ipotizzata ma non effettiva minore entrata.

Per tali ragioni mi onoro chiedere alla Commissione di voler approvare il disegno di legge nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. C'è un controllo sulla qualità dei prodotti assegnati al provveditore di bordo e poi ceduti alle navi?

MARTINELLI, relatore. Valgono le norme doganali; quindi il provveditore di bordo ha tutto sotto controllo. Non può però, la sua attività, per la parte che riguarda le operazioni con le navi, essere confusa con le operazioni che, come operatore privato, possa compiere per conto di terzi.

VALSECCHI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Le chiavi dei magazzini da cui prelevare le merci di bordo le hanno in mano le guardie di finanza.

PRESIDENTE. Ma il provveditore di bordo, oltre che rifornire le navi in viaggio, esercita un commercio anche fuori di questo ambito?

VALSECCHI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Potrebbe anche esercitarlo, ma è una cosa puramente distinta, perchè il provveditore di bordo che carica sulle navi utilizza un magazzino che è in punto franco, sotto il controllo dell'ufficio dogana-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

163ª SEDUTA (11 gennaio 1968)

le e di cui, come ho già avuto occasione di dire, le chiavi sono in mano alle guardie di finanza.

P R E S I D E N T E . Se il provveditore, per rifornire le navi, preleva la merce da un altro magazzino?

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Intanto commette una frode perchè deve portare la merce a bordo di contrabbando; poi non ha convenienza a farlo, perchè non verrebbe rimborsato dell'IGE.

Il provveditore di bordo può essere anche un commerciante il quale può avere un negozio in città e un magazzino di provviste di bordo.

P R E S I D E N T E . Il magazzino è dentro la cinta doganale; ma non ve ne possono essere altri al di fuori?

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Le merci che arrivano dall'estero vengono messe in magazzino sotto la vigilanza della finanza. Invece, per le merci che vanno a bordo ma sono importate dall'Italia, ha luogo la restituzione dell'imposta. Tutte queste operazioni vengono effettuate sotto la stretta sorveglianza delle guardie di finanza le quali controllano la qualità e la quantità delle merci in partenza, destinazione bordo. È chiaro che poichè tutti gli Stati esteri realizzano per le provviste di bordo il sistema della fornitura allo Stato estero, con il conseguente sgravio dell'imposta, o noi accettiamo questa disciplina, o altrimenti, le nostre navi, quando passano dagli altri porti, si riforniscono in quelle località.

Al Governo, naturalmente, non resta altro che ringraziare la Commissione che si accinge ad approvare il disegno di legge. Vorrei semplicemente far notare che la Camera ha introdotto nell'articolo 1 la locuzione « su linee internazionali », dopo le parole: « in servizio commerciale ».

Io tengo a far notare ben chiaramente che la locuzione « su linee internazionali » deve

riferirsi agli aerei e non alle navi in esercizio, altrimenti creeremmo una grossa sperequazione a danno delle navi che non fanno servizio di linea.

P R E S I D E N T E . Qui non risulta; anzi, sembra si parli di navi.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Perchè la nave, a un certo momento, passata la fascia doganale, entra nel territorio libero, mentre l'aereo che va da Milano a Roma resta sempre sul territorio nazionale.

A R T O M . Allora sarebbe bene mettere a verbale che le parole « su linee internazionali » si riferiscono solo agli aerei.

P E L L E G R I N O . E per le navi che vanno in Sardegna?

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Le navi che vanno in Sardegna attraversano un territorio di nessuno, che non è in territorio nazionale.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

I prodotti acquistati dai provveditori di bordo per la successiva rivendita, quali provviste di bordo ai sensi delle vigenti disposizioni doganali, a navi in esercizio od aerei in servizio commerciale su linee internazionali si considerano destinati all'esportazione dai provveditori medesimi agli effetti dell'articolo 21 della legge 19 giugno 1940, n. 762.
(È approvato).

Art. 2.

Per i prodotti imbarcati quali provviste di bordo, la restituzione dell'IGE di cui alla

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)163^a SEDUTA (11 gennaio 1968)

legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni ed integrazioni, compete anche quando i prodotti stessi siano imbarcati su navi od aerei nazionali diretti all'estero.

(E approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Ripristino di agevolazioni daziarie per le zone industriali di Roma, Apuania e Livorno » (1546)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ripristino di agevolazioni daziarie per le zone industriali di Roma, Apuania e Livorno », già approvato dalla Camera dei deputati.

Come si ricorderà, nella seduta precedente la discussione era stata rinviata per permettere al Governo di presentare — a seguito di una richiesta formulata dal Gruppo comunista in tal senso — l'elenco delle ditte beneficiarie del provvedimento.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. L'elenco delle ditte interessate al provvedimento e dei materiali da esse importati è stato approntato: l'ho qui con me e lo metto a disposizione della Commissione. Faccio presente che è stato un lavoro improbo compilare tale elenco, perchè le ditte interessate sono numerose e le partite per lo più di modesta entità. Nel loro insieme raggiungono, com'è noto, un totale di 700 milioni.

Invito quindi la Commissione ad approvare senza ulteriori indugi il provvedimento.

PRESIDENTE. Come già sapete, la 9^a Commissione ha espresso parere favorevole sul disegno di legge. Vorrei però richiamare l'attenzione dei membri della nostra Commissione sull'ultima parte del testo di detto parere, ove si dice: « È solo da rilevare che un simile provvedimento avrebbe dovuto già essere emanato essendo, come si

è detto, trascorsi circa dieci anni dalla scadenza dei termini che il presente disegno di legge vuole prorogare e la Commissione non può tacere la propria perplessità circa la retroattività che verrebbe così applicata in contrasto con il sistema normale del nostro ordinamento ».

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. In proposito abbiamo già dato una spiegazione nella seduta precedente. Per questa materia l'applicazione del dazio era stata sospesa in attesa del presente provvedimento. Tale situazione non può più essere protratta: o il Parlamento approva il disegno di legge o incameriamo tutto il dazio finora non percepito.

PRESIDENTE. Ma si tratta di una proroga di agevolazioni scadute da tempo.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non si tratta di una proroga, ma di un ripristino — questo è il termine esatto — di agevolazioni scadute. In proposito il Governo presentò ad un certo momento un disegno di legge che le Camere non approvarono prima del termine della precedente legislatura. In seguito, e precisamente il 21 gennaio 1966, fu presentato un secondo provvedimento, che è questo, firmato dall'onorevole Tremelloni, a quell'epoca Ministro delle finanze. Da allora sono passati altri due anni.

Quindi si impone l'approvazione del provvedimento: noi l'avevamo presentato già nell'altra legislatura ma, non essendo stato approvato prima della fine di questa, abbiamo dovuto ripresentarlo. Prego pertanto la Commissione di voler approvare il disegno di legge.

ARTOM. Si tratta di non far pagare 700 milioni di dazio a delle ditte che da cinque-sette anni hanno operato nella fiduciosa attesa di questo provvedimento.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Anche perchè, quando il Governo presenta al Parlamento un dise-

gno di legge, manifesta una determinata volontà, cioè l'intento di realizzare gli scopi del provvedimento in questione: quindi da parte degli interessati si è già operato in conseguenza. Vicende varie però hanno fatto sì che il disegno di legge non fosse approvato nell'altra legislatura. Perciò parliamo di ripristino. Ma ci sono dei limiti oltre i quali non possiamo andare.

P R E S I D E N T E . Informo la Commissione che l'ufficio legislativo del Ministero delle finanze propone di modificare il testo dell'articolo 5 del disegno di legge. Questo provvedimento, come si è già detto, era stato presentato al Parlamento il 21 gennaio 1966 e, quindi, allora era ancora valido il riferimento per la copertura contenuto in tale articolo: ora non lo è più, e perciò si propone di precisare che alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, a tal uopo intendendosi prorogati i termini di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, ed autorizzando il Ministro del tesoro ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

P E L L E G R I N O . Dichiaro che mi asterrò dalla votazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il termine previsto dall'articolo 10, comma primo, della legge 6 febbraio 1941, numero 346, prorogato dalla legge 4 novembre 1951, n. 1359, è stabilito dal 1° gennaio 1957 al 30 giugno 1965, ai soli effetti dell'esonero dal pagamento dei dazi doganali di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 10 della legge 6 febbraio 1941, n. 346.

L'esenzione ha effetto anche nei comprensori inclusi nella zona industriale delimitata

con decreto ministeriale 6 maggio 1957, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 novembre 1946, n. 564, ratificato, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1952, n. 187.

Il beneficio è esteso ai materiali ed ai macchinari in genere, importati, prima dell'emanazione del decreto ministeriale 6 maggio 1957, con la procedura del daziato in sospeso, in quanto destinati agli stabilimenti siti nei comprensori di cui al comma precedente.

(È approvato).

Art. 2.

Il termine previsto dall'articolo 5 del regio decreto-legge 24 luglio 1938, n. 1266, prorogato dall'articolo 6, primo comma, del decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242, è stabilito dal 1° agosto 1956 al 30 giugno 1965 ai soli effetti dell'esonero dal pagamento dei dazi doganali di cui al primo ed al secondo comma del regio decreto-legge 24 luglio 1938, n. 1266.

Il beneficio si applica anche nel territorio dei Comuni menzionati nell'articolo 1 della legge 21 luglio 1950, n. 818.

(È approvato).

Art. 3.

Il termine di cui all'articolo 1 della legge 12 luglio 1951, n. 561, concernente agevolazioni fiscali a favore della zona industriale e portuale di Livorno, è stabilito dal 1° gennaio 1956 al 30 giugno 1965 ai soli effetti dell'esonero dal pagamento dei dazi doganali previsto dalla lettera a) e dall'ultimo comma dell'articolo stesso.

(È approvato).

Art. 4.

Le modalità per la concessione dell'esenzione e per il rimborso del dazio doganale definitivamente corrisposto dalle aziende in-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)163^a SEDUTA (11 gennaio 1968)

teressate fino al 30 giugno 1965 sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

Per la zona industriale apuana e per quella di Roma l'esenzione o il rimborso di cui al precedente comma sono limitati ai materiali ed alle macchine, di provenienza estera, che, all'atto della loro importazione per essere destinati agli stabilimenti siti nelle zone medesime risultavano non producibili nel territorio dello Stato.

(È approvato).

Art. 5.

La spesa derivante dall'applicazione della presente legge, prevista in lire 700 milioni, farà carico al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1965.

A questo articolo è stato proposto dal Governo il seguente emendamento sostitutivo dell'intero testo:

« Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge, valutata in lire 700 milioni, si provvede a carico del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione

della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1965, a tal uopo intendendosi prorogato il termine di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,35.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari